



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/7295 Area III

VISTA l'istanza dell'11 agosto 2026 con la quale il Presidente della Società "ASD SPORT.VI", con sede a Vicenza in Via Ortigara n.63, Ente organizzatore della gara podistica ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'evento denominato: "21° *mezza Maratona del Brenta*", prevista per il giorno **27 settembre 2026**, con partenza dal Comune di Bassano del Grappa alle ore 08.45 sulle strade di questa provincia interessate dalla suddetta competizione sportiva;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade comunali e provinciali dei Comuni di Marostica e Bassano del Grappa della Provincia di Vicenza;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della predetta competizione podistica, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza con la nota prot. n. 19053 AM/bs Pratica C2115-2026- Repertorio Autorizzazioni 818/2026, trasmessa in data 17 settembre 2026;

VISTO l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), modificato, da ultimo, dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, e in particolare il comma 7-bis, che prevede che "La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto";

LETTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 14029 dell'8 maggio 2025;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del richiamato art. 9, comma 7-bis C.d.S., la sospensione temporanea della circolazione lungo la parte del percorso di gara ricadente nel territorio di questa provincia;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **27 settembre 2026**, per tutto il percorso della competizione sopraindicata, compreso nel territorio di questa provincia, riprodotto nell'allegata tabella che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara podistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

LLB

Contrà Gazzolle n. 6 - 36100 Vicenza

☎ 0444 338411 - PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/7295 Area III

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso ed emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dai suddetti Organi di polizia stradale ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione abilitato per la scorta tecnica, munito di idonei segni di riconoscimento, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n.29;
- l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- gli Organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 in data 17.4.2007 della Giunta Regionale del Veneto in attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22.
- ai Comuni e gli Enti proprietari delle strade interessate dovranno predisporre obblighi, i divieti e le limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o per ciascun tratto di essa interessati, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni interessati dal transito della gara si richiede di assicurare la più ampia possibile collaborazione, garantendo il concorso dei rispettivi Comandi di Polizia Locale nella gestione della viabilità, anche con l'ausilio, ove necessario, di ulteriore personale adibito al presidio di incroci ed intersezioni stradali, al fine di assicurare il regolare svolgimento della gara, il libero passaggio in sicurezza dei concorrenti lungo il percorso e l'incolumità degli eventuali spettatori.

LLB

Contrà Gazzolle n. 6 – 36100 Vicenza

☎ 0444 338411 - PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/7295 Area III

Gli Organizzatori avranno cura di dare la massima pubblicità al presente provvedimento avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Si comunichi il presente provvedimento:

Alla Provincia di	VICENZA
Ai Comuni di	MAROSTICA
	BASSANO DEL GRAPPA
Alla Questura di	VICENZA
Al Comando Provinciale Carabinieri di	VICENZA
Al Comando Sezione Polizia Stradale di	VICENZA
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di	VICENZA
Al S.U.E.M. 118 - Centrale Operativa Provinciale - di	VICENZA
Alla ASD SPORT.VI	VICENZA
<i>e, per conoscenza,</i>	
Alla Società SVT - Società Vicentina Trasporti - s.r.l. di	VICENZA
A Viabilità srl	VICENZA

Vicenza, *data del protocollo*

p. IL DIRIGENTE t.a.
Viceprefetto aggiunto
Emanuele Cassaro

LLB

Contrà Gazzolle n. 6 - 36100 Vicenza

☎ 0444 338411 - PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it